

Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del D. lgs. 117/2017
così come integrato dall'art. 26 del d. l. 105/18

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D. lgs. 117/2017

STATUTO FORMEBREVI APS

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Costituzione – Denominazione – Sede e durata – Associati

Ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito “Codice del Terzo settore” o “CTS”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “**FORMEBREVI APS**” (di seguito “Associazione”).

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Caltanissetta. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma richiede apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti, incluso il RUNTS.

L’Associazione può istituire sezioni, unità locali o sedi secondarie, in Italia e all’estero, attraverso delibera del Consiglio Direttivo.

L’Associazione ha durata illimitata.

Il numero degli associati dovrà rispettare il numero minimo stabilito dalle leggi in vigore (ai sensi dell’art. 35 comma 1 del D. lgs 117/2017), mentre il numero massimo sarà illimitato; se il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato entro un anno.

Articolo 2

Statuto e regolamenti

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dai principi generali del nostro ordinamento giuridico e si attiene a criteri di assoluta trasparenza amministrativa e ai principi costituzionali. Eventuali regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto, saranno redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria degli associati, che vincola alla sua osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.

Articolo 3

Interpretazione dello Statuto e riferimenti legislativi

L’Associazione è un’istituzione autonoma e unitaria, libera, aconfessionale, apartitica, ed è regolata dalle norme del presente Statuto, inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

L’Associazione è amministrativamente indipendente ed è diretta democraticamente attraverso i suoi organi sociali.

Le normative di riferimento sono: artt. 2, 3, 4, 9, 18, 118 della Costituzione, la Legge 106/2016, il D. lgs 117/2017 ed i decreti integrativi, correttivi e attuativi a questo facenti

riferimento e/o collegati, e per ratio giuridica, il Titolo II Capo II, artt. 16 e seguenti del Codice Civile nonché tutte le leggi di settore nazionali e regionali vigenti nel tempo che fanno riferimento al Terzo settore e all'associazionismo di promozione sociale. Ricorrendo l'iscrizione al RUNTS, titolo VI del D. lgs. 117/2017, sezione b) Associazioni di promozione sociale, l'Associazione potrà ulteriormente integrare la denominazione con l'acronimo ETS.

Articolo 4

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso nei tempi e modi stabiliti dall'art. 9 del D. lgs. 117/2017. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 5

Attività di interesse generale e attività diverse

L'Associazione ha come finalità lo sviluppo integrale della persona umana in ogni fase della vita, promuovendo l'educazione, l'inclusione sociale e la partecipazione attiva. Scopo dell'Associazione è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente nell'ambito del territorio della regione siciliana e con particolare attenzione al territorio in cui l'Associazione ha sede – pur potendo svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale e all'estero –, tramite lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, in via esclusiva o principale, della/le seguente/i attività di interesse generale tra quelle previste dall'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, nonché delle attività secondarie e strumentali alle prime, nel rispetto dell'articolo 6 del D. lgs 117/2017, secondo i limiti e i criteri definiti dallo specifico decreto del Ministero dell'economia e delle finanze:

- **a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- **c)** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- **d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- **g)** formazione universitaria e post-universitaria;
- **h)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- **i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- **l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- **q)** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- **s)** agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- **u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- **z)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione può svolgere le seguenti attività riconducibili alle attività di interesse generale sopra indicate, raggruppate nelle seguenti aree di intervento:

Area 1) Educazione, inclusione sociale e sviluppo della persona

L'Associazione progetta e realizza interventi educativi, socio-educativi e di supporto alla persona rivolti a bambini, adolescenti e adulti in condizioni di fragilità, vulnerabilità o svantaggio. Opera nei contesti di vita quotidiana – territoriale, scolastico, comunitario e domiciliare – in una prospettiva di promozione dell'autonomia, dell'inclusione e della partecipazione attiva. Nel dettaglio:

- progettazione e realizzazione di interventi educativi individualizzati, fondati su metodologie evidence-based, per il potenziamento delle competenze cognitive, comunicative, sociali e relazionali;
- costruzione e attuazione di progetti personalizzati di vita, autonomia e inclusione sociale, in raccordo con famiglie, servizi sociali e servizi sanitari territoriali;
- realizzazione di interventi educativi domiciliari, territoriali e comunitari finalizzati allo sviluppo delle autonomie personali e alla partecipazione attiva alla vita della comunità;
- supporto educativo e pedagogico rivolto a famiglie e caregiver di persone con disabilità o in condizione di fragilità;
- realizzazione di attività socio-educative nei centri aggregativi e negli spazi di educativa territoriale, finalizzate alla prevenzione del disagio, al contrasto della povertà educativa e alla promozione della partecipazione sociale;
- progettazione e realizzazione di interventi di prevenzione primaria e secondaria, con particolare riguardo alla prevenzione delle dipendenze, del bullismo e di altri fenomeni di disagio giovanile, in collaborazione con scuole, famiglie, servizi territoriali e ETS con finalità analoghe;
- collaborazione con scuole, servizi socio-sanitari, enti pubblici nella progettazione di contesti educativi inclusivi, anche nell'ambito di accordi di co-progettazione e co-programmazione ai sensi degli artt. 55-57 D.lgs. 117/2017.

Area 2) Formazione professionale per educatori e operatori del settore educativo, pedagogico e sociale

L'Associazione progetta ed eroga percorsi formativi, di aggiornamento e di supervisione rivolti a educatori, insegnanti, pedagogisti e operatori sociali. Contribuisce allo sviluppo

di una cultura professionale fondata sulla riflessione, sulla ricerca e sul confronto metodologico. Nel dettaglio:

- organizzazione di corsi di formazione, laboratori e seminari su metodologie educative, pedagogia, filosofia applicata all'educazione e interventi in contesti di fragilità e vulnerabilità;
- progettazione ed erogazione di percorsi di aggiornamento professionale continuo per educatori e operatori del settore educativo e sociale;
- realizzazione di attività di supervisione, consulenza pedagogica e supporto metodologico rivolte a professionisti e organizzazioni;
- promozione della ricerca applicata e della sperimentazione di metodologie innovative nell'ambito delle scienze dell'educazione e della pedagogia;
- organizzazione di eventi, convegni e pubblicazioni a carattere scientifico e professionale, finalizzati alla diffusione e al confronto delle conoscenze nel settore.

Area 3) Ricerca, pensiero critico e cultura

L'Associazione promuove la riflessione filosofica, il pensiero critico e la produzione culturale come strumenti di formazione e partecipazione civica. Quest'area svolge una funzione epistemica trasversale: alimenta un patrimonio condiviso di conoscenze teoriche e operative a sostegno degli interventi delle altre due aree, coinvolgendo ricercatori, professionisti ed esperti dei settori di riferimento. Nel dettaglio:

- realizzazione di laboratori di filosofia, comunità di dialogo e pratiche filosofiche con bambini, adolescenti e adulti, anche in contesti educativi formali e non formali;
- promozione della scrittura creativa, narrativa e saggistica come strumento di elaborazione personale, formazione e partecipazione culturale, in connessione con le attività delle Aree 1 e 2;
- organizzazione di seminari, gruppi di lettura e iniziative culturali dedicate alla riflessione pedagogica, filosofica ed etica;
- progettazione e realizzazione di percorsi di educazione al pensiero critico rivolti a scuole, famiglie e comunità;
- costituzione e animazione di una comunità di pratiche aperta a ricercatori, professionisti ed esperti, finalizzata alla produzione e diffusione di contenuti teorico-metodologici a supporto delle attività associative;
- produzione e diffusione di contenuti culturali ed editoriali – articoli, saggi, pubblicazioni – coerenti con le finalità associative e con funzione di orientamento metodologico interno.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è di competenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 6

Affiliazioni e collaborazioni

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà aderire e/o associarsi ad enti o associazioni nazionali, europee, internazionali o enti privati, nonché reti associative purché lo Statuto di questi non sia in contrasto con il proprio e sia compatibile con quanto previsto dal D. lgs 117/2017 e decreti successivi.

L'Associazione potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs 117/2017 e decreti successivi, nonché dalle altre leggi in materia.

Articolo 7

Il volontario

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune tramite l'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo 117/2017.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo o di altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario; le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 17 comma 4 D. lgs 117/2017.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 8

Dipendenti e collaboratori autonomi

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D. lgs 81/2015. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Del rispetto di tale parametro si darà conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

GLI ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Associati

Possono diventare associati tutte le persone fisiche che condividono le finalità e le attività associative e che intendono partecipare alle stesse con la propria opera o mettendo a disposizione le proprie competenze e conoscenze.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, presentata in formato cartaceo o tramite apposito modulo telematico sul sito istituzionale. Nella domanda l'aspirante associato dovrà:

- indicare i propri dati anagrafici completi, il codice fiscale e la residenza;

- dichiarare di accettare senza riserve il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- impegnarsi a versare l'eventuale quota di ammissione e i contributi associativi annuali nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
- facoltativamente, indicare il proprio titolo di studio, la professione e le esperienze pregresse, al fine di proporre la propria disponibilità per le attività specifiche in seno all'Associazione in base alle proprie attitudini e formazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione ispirandosi a principi di parità di trattamento e assenza di discriminazione. L'ammissione è comunicata all'interessato e registrata tempestivamente nel Libro degli associati a cura del Consiglio stesso.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione entro sessanta giorni e comunicarla all'interessato (ai sensi dell'art. 23, comma 2, D.Lgs. 117/2017). Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati in occasione della prima convocazione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'Articolo 12 del presente Statuto. Non sono ammesse adesioni a termine o che introducano criteri strumentalmente limitativi dei diritti degli associati.

L'Assemblea degli associati ha la facoltà di nominare dei Membri Onorari tra personalità del mondo della cultura, dell'arte, della scienza o tra persone che si siano distinte per particolare impegno sociale e azioni concrete in linea con le finalità associative.

I Membri Onorari, se non sono già associati ordinari, non godono dell'elettorato attivo e passivo, non sono tenuti al versamento della quota sociale e partecipano all'Assemblea con solo diritto di parola. La carica è esclusivamente onorifica, a titolo gratuito e può essere revocata dall'Assemblea o cessare per rinuncia dell'interessato.

Articolo 10

Diritti degli Associati

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate e preventivamente autorizzate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi facendone richiesta scritta, anche non motivata.

Articolo 11

Doveri degli Associati

Gli associati si obbligano a:

- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- osservare lo Statuto, le delibere e gli orientamenti adottati dai competenti organi sociali;
- contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale, alle riunioni e alle assemblee dell'Associazione nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea degli associati e dal Consiglio Direttivo;

- non attuare comportamenti in contrasto e/o pregiudizievoli nei confronti dell'Associazione;
- se associati volontari, prestare l'impegno volontario preventivamente concordato in modo personale, spontaneo e gratuito.

Articolo 12

Recesso, decadenza ed esclusione degli Associati

Tutti gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile. Il recesso ha effetto immediato dalla data di ricezione della comunicazione.

Gli associati sono dichiarati decaduti:

- in caso di morte;
- in caso di dichiarazione di liquidazione giudiziale, a far data dalla relativa sentenza;
- in caso di condanna penale passata in giudicato che comporti l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi ai sensi di legge;
- in caso di mancato pagamento della quota associativa annua, ove prevista, entro il 31 marzo di ogni anno. Il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione agli associati entro un termine congruo. L'associato decaduto per morosità può presentare nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Gli associati possono essere esclusi per:

- comportamento gravemente contrastante con gli scopi e i valori dell'Associazione, o lesivo del suo onore e decoro;
- violazione persistente degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- assenza ingiustificata e reiterata alle sedute dell'Assemblea, tale da rendere impossibile la partecipazione alla vita associativa;
- danni materiali o morali di una certa gravità arrecati all'Associazione;
- comportamenti contrari alle finalità associative proposti dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione dell'associato, dopo parere espresso dal Consiglio Direttivo, che dev'essere comunicato al soggetto interessato dal provvedimento, è deliberata dall'Assemblea. L'associato oggetto del parere di esclusione ha il diritto di chiedere, entro dieci giorni dal ricevimento del parere di esclusione, di essere sentito in Assemblea, ovvero di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni. In attesa di tale delibera e per i casi più gravi, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere l'associato sino alla decisione assembleare, salve le norme di legge non derogabili in materia.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 13

Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente.

Sono inoltre previsti i seguenti organi, ove si rendano obbligatori per legge o per delibera assembleare:

- Organo di controllo (quando obbligatorio per legge – ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017);
- Revisore/società di revisione legale dei conti (quando obbligatorio per legge – ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017).

Tutte le cariche sociali sono elettive, salvo i casi previsti dal D. lgs. 117/2017. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Articolo 14

Assemblea degli associati

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati; hanno diritto di voto coloro che sono in regola con gli obblighi associativi, ivi compreso il pagamento della quota annuale, qualora prevista.

La partecipazione dell'associato è personale o per delega; ogni associato potrà essere portatore al massimo di tre deleghe, quando la compagine associativa non supera i 500 associati, cinque quando li supera.

L'Assemblea è convocata dal presidente, almeno sette giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora e il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata ad almeno 24 ore di distanza dalla prima.

L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario e anche su richiesta scritta di almeno un decimo degli associati e, in tal caso, il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 15 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e per le deliberazioni ad esso connesse.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto, o rappresentati mediante regolare delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati mediante regolare delega, e aventi diritto al voto.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché si possa verificare l'identità dell'associato che partecipa e la certezza della modalità di espressione di voto; relativamente alla possibilità del voto per corrispondenza o in via elettronica, vale quanto stabilito dall'articolo 24 comma 4 del D. lgs 117/2017.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto o rappresentati mediante regolare delega, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 del Codice Civile per gli amministratori.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina il Presidente del Consiglio Direttivo, salvo che non deleghi tale compito al Consiglio Direttivo stesso;
- approva il programma generale delle attività;
- nomina e revoca, quando obbligatorio, l'organo di controllo e il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva gli eventuali regolamenti interni;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 15

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria va convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto o per lo scioglimento/trasformazione/fusione/scissione dell'Associazione e per la nomina di eventuali liquidatori e la successiva destinazione del patrimonio sociale residuo.

La delibera dell'assemblea straordinaria, per le modifiche statutarie, è valida con la presenza di almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e degli associati rappresentati mediante regolare delega.

A norma dell'art. 21 del Codice Civile, per lo scioglimento dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Articolo 16

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali stabiliti da quest'ultima. Risponde direttamente all'Assemblea, la quale può revocarlo con motivazione. È composto da un minimo di tre (3) membri a un massimo di sette (7) membri detti consiglieri. Esso può avvalersi, con il solo diritto di parola, anche di esperti o specialisti di particolari settori che collaborano con l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità.

Le riunioni sono convocate dal Presidente con comunicazione scritta, anche in forma elettronica o telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della data fissata.

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti. In tal caso il Presidente provvede alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta, fissando la riunione in una data che consenta il rispetto del termine minimo di preavviso di cui al comma precedente, salvo i casi di urgenza nei quali il Presidente può ridurre detto termine dandone motivazione nella convocazione stessa.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio è comunque regolarmente costituito quando, anche senza convocazione, sono presenti il presidente, tutti i consiglieri, sempre che nessuno si opponga alla discussione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, la cui competenza non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

Tra gli altri il Consiglio Direttivo ha i seguenti principali compiti:

- quando delegato dall'Assemblea, eleggere tra i suoi membri il Presidente;
- eleggere il Vice Presidente;
- assumere il personale nel limite e nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs. 117/2017;

- stabilire l'ammontare dell'eventuale quota associativa e/o di eventuali contributi da richiedere agli associati;
- nominare, ravvisandosene la necessità, un segretario e/o tesoriere tra i propri membri;
- formulare i programmi dell'attività sociale e stilare i bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- fissare le norme o i regolamenti da proporre all'Assemblea per il funzionamento dell'Associazione;
- programmare, coordinare e attuare tutte le attività associative in esecuzione al programma generale approvato dall'Assemblea;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Nel caso in cui, nel corso del mandato, venisse a mancare, per qualsiasi causa, uno dei suoi componenti, il Consiglio potrà cooptare, tra gli associati, un nuovo consigliere che resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio medesimo.

Decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a due sedute consecutive ovvero perdano la qualità di associato o si trovino in una o più condizioni previste dall'articolo 12 del presente statuto. Nel caso in cui venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, dovrà essere convocata al più presto l'Assemblea degli associati per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Articolo 17

Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente e in assenza del vice presidente, dal componente del Consiglio più anziano per iscrizione all'Associazione.

Articolo 18

Segretario

Il segretario, quando nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei libri sociali obbligatori di cui all'articolo 25 dello statuto;
- provvede al disbrigo della corrispondenza.

Articolo 19

Tesoriere

Il tesoriere, quando nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla contabilità, alla conservazione della documentazione relativa, nonché alla predisposizione del progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi degli articoli 13, 14, 16 e 87 del D. lgs. 117/2017 e delle altre norme vigenti in materia;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio.

Articolo 20

Servizio civile

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli l'Associazione prevede, in conformità alle leggi vigenti, la possibilità di inserimento di volontari in servizio civile mediante convenzione diretta o indiretta attraverso Enti convenzionati.

Articolo 21

Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

LE RISORSE ECONOMICHE

Articolo 22

Indicazione delle Risorse Economiche

Le associazioni di promozione sociale possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché da quanto altro previsto dal D. lgs. 117/2017, in particolare artt. 6, 7, 56, 79 e 85.

L'Associazione potrà acquistare o accettare in donazione o comodato d'uso, beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività, godendone i frutti.

Il Patrimonio associativo (beni mobili registrati acquistati o acquisiti, beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività, donazioni e lasciti testamentari accettati con beneficio di inventario, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione impiegherà eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie. È vietata la distribuzione, anche indiretta (art. 8 D. lgs. 117/2017), degli stessi a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 23

Quota sociale

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di una quota associativa annuale, fissandone l'importo e i termini di versamento. Qualora istituita, la quota non è frazionabile, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

Gli associati non in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista, non possono esercitare il diritto di voto, non possono essere eletti alle cariche sociali e, se già eletti, decadono dalle stesse. Resta ferma la loro facoltà di partecipare alle riunioni assembleari e alle attività dell'Associazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo. L'eventuale quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Articolo 24

Convenzioni

Le convenzioni tra le amministrazioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale sono disciplinate dal D. lgs. 117/2017 e possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18 del D. lgs. 117/2017, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

SCRITTURE CONTABILI, BILANCI, LIBRI SOCIALI

Articolo 25

Scritture contabili, bilancio, bilancio sociale, libri sociali

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Per le scritture contabili, il bilancio, il bilancio sociale e i libri sociali obbligatori si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 87 del D. lgs. 117/2017, nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia.

Articolo 26

Organo di controllo

L'Assemblea, quando previsto per legge (art. 30 del D. lgs. 117/2017), delibera l'istituzione di un organo di controllo monocratico, ovvero di un organo di controllo collegiale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. lgs 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale – laddove necessario e ove ricorrono le soglie dimensionali – sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige apposito verbale. Il bilancio sociale, ove obbligatorio, è depositato al RUNTS e pubblicato sul sito web dell'Associazione entro il 30 giugno.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 27

Revisione legale dei conti

Salvo quanto previsto dall'articolo 26, l'assemblea, quando previsto per legge (art. 31 del D. lgs. 117/2017) deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ALTRI ORGANI

Articolo 28

Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e gli associati oppure tra gli associati stessi, questa potrà essere devoluta, su richiesta concorde delle parti, alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex aequo et bono" e senza formalità di procedura, entro 60 giorni dalla nomina e fatto salvo il contraddittorio.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Caltanissetta, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 29

Comitato Scientifico e Pedagogico

L'Assemblea, ricorrendone la necessità operativa, può deliberare l'istituzione di un Comitato Scientifico e Pedagogico quale organo consultivo interno e di supporto tecnico-scientifico del Consiglio Direttivo.

Il Comitato è privo di poteri di rappresentanza legale o negoziale verso l'esterno e non può assumere deliberazioni vincolanti per gli organi sociali o per l'Associazione. Le sue funzioni sono esclusivamente di analisi, proposta e consulenza.

I componenti del Comitato sono nominati dal Consiglio Direttivo, anche tra soggetti non associati, scelti tra esperti di comprovata competenza nei campi della pedagogia, della filosofia, delle scienze dell'educazione e di ogni altro ambito coerente con l'oggetto sociale.

Il Comitato ha il compito di: esprimere pareri non vincolanti sulle linee guida metodologiche delle attività; coadiuvare il Consiglio Direttivo nel monitoraggio della qualità scientifica dei progetti; proporre tematiche di ricerca e approfondimento culturale in linea con la missione associativa.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di discostarsi dai pareri del Comitato Scientifico e Pedagogico con propria motivata delibera.

I membri del Comitato partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo solo se espressamente invitati e con solo diritto di parola (senza diritto di voto). La loro carica è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Il numero dei componenti e il regolamento di funzionamento del Comitato sono stabiliti con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

NORME TRANSITORIE FINALI

Articolo 30

Norma di chiusura e foro competente

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico e del codice civile. In caso di controversia giudiziaria si riconosce competente il Foro di Caltanissetta.

Alessandro S.
Gennaro S.